

# COMUNE DI CARINARO

## PROVINCIA DI CASERTA

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 2021 - 15**

**Data 30-08-2021**

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2020 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **Agosto**, alle ore **18:00** nella Sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente** in data **30-08-2021** prot. n. si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, pubblica, in **prima**. Presiede la seduta il in qualità di **Presidente** del Consiglio.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 10 e assenti n. 3 come segue:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
AFFINITO NICOLA	X		DELL'APROVITOLA		X
MORETTI MARIO	X		MARIANNA	X	
MASI STEFANO		X	SEPE PAOLO	X	
BRACCIANO ALFONSO	X		ZAMPELLA GIOVANNI	X	
BARBATO NICOLA MAURO	X		SGLAVO NICOLA		X
MARINO SERENA	X		DELLA PERUTA CARLO		
BARBATO RACHELE		X			
BARBATO EUFEMIA	X				
MAURIELLO ELISABETTA	X				

Fra gli assenti sono giustificati i Signori : \_\_\_\_\_

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Immacolata Di Saia, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2020 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

#### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Richiamato** l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che "Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.";

**Considerato** che il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

**Dato atto che** il Comune di Carinaro con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24, del 30/06/2015 e modificato con delibera n.75 del 30/11/17, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il regolamento per l'applicazione della IUC ;

**Considerato** che con la legge di Bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205/2017) sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti. Così, dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità trasforma la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. L'istituzione di ARERA nasce dall'esigenza, manifestata da più parti, di individuare un'autorità a livello nazionale in grado di uniformare i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo sui rifiuti, sia esso di natura patrimoniale, ossia corrispettiva, quanto di natura tributaria. Sul territorio nazionale, infatti, sono presenti diversi gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che erogano prestazioni con modalità spesso differenti, a volte anche in maniera rilevante, e con costi altrettanto differenti. Tale criticità ha condotto il legislatore ad introdurre la previsione di cui al comma 527 della richiamata Legge di bilancio 2018, con cui ha attribuito all'autorità la funzione di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti";

**Dato atto** che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;

**Rilevato** che, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"* (lett. f);
- *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"* (lett. h);
- *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi"*. (lett. i)

**Dato atto** che il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la delibera ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio *"chi inquina paga"*, sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Carinaro è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito della Provincia di Caserta, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

**Visto** l'allegato "A" Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, redatto in base alla cit. deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell'ARERA, avente per oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, e predisposto dal soggetto gestore del servizio (GPN) e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, nonché il servizio di tariffazione e rapporti con l'utenza, il quale

espone un costo complessivo di € 1.283.066,00;

**Tenuto conto** che il piano finanziario risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore (GPN) che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, acquisita al protocollo comunale;
- b) Relazione del soggetto gestore (GPN) acquisita al protocollo comunale;
- c) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Carinaro attestante la veridicità delle informazioni e i dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria trasmessi trovano corrispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge, del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti o dei singoli servizi che lo compongono;
- d) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, tenendo conto sia dei costi del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che dei singoli servizi che lo compongono;
- e) Validazione del PEF l'Ente di Governo dell'ambito della Provincia di Caserta giusta determina n. 167 del 26/07/2021;

**Dato atto** inoltre che il piano finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto delle "Linee guida interpretative" per l'anno 2021 concernenti l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 – pubblicate sul sito (<https://www.finanze.it/opencms/it>) del Ministero delle Finanze in data 23 dicembre 2019;

**Ritenuto** per quanto sopra di validare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati negli allegati "A" e "B" alla presente deliberazione;

**VISTA** la delibera di G.C. n. 78 del 30 luglio 2020 con le quali sono state deliberate e confermate le tariffe 2019 a valere per il 2020 salvo conguaglio;

**Visti:**

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

**Visto** il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Visto** il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Acquisito** il parere favorevole del revisore dei conti;

Tutto ciò premesso e considerato

**PROPONE**

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI STABILIRE**, per le motivazioni dettagliatamente riportate nell'allegata relazione illustrativa del piano finanziario, opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata negli allegati medesimi.
3. **DI ADOTTARE** l'allegato "A" Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell'ARERA avente per oggetto la "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" – con i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "B" costituente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
4. **DI STABILIRE** che il differenziale pari ad euro 20.063,00 fra il Piano Finanziario 2020 e le tariffe 2020 approvate, è oggetto di ristoro da parte dell'ente con fondi propri.

# Comune di Carinaro

## PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Area Tecnica  
Ufficio : LL.PP. E MANUTENZIONE

### PROPOSTA DI CONSIGLIO

**N. 2 DEL 03-08-2021**

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 1 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**Il Responsabile del Settore**

**Carinaro, Li 03-08-2021**

**FRANCESCO MATTIELLO**

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispetti collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Ammini secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

# **Comune di Carinaro**

## **PROVINCIA DI CASERTA**

**SERVIZIO : Area Tecnica**  
**Ufficio : LL.PP. E MANUTENZIONE**

### **DELIBERA DI CONSIGLIO**

### **PROPOSTA N. 2 DEL 03-08-2021**

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GE  
ANNO 2020 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

#### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approv 2000, n. 267, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTAB deliberazione indicata in oggetto.

**Carinaro, Li 03-08-2021**

**Il Responsabile del Settore**

**BARBATO ELENA**

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

### **Il Consiglio Comunale**

Prende la parola l'Assessore Barbato Eufemia che illustra l'argomento, che consegna agli atti l'intervento scritto a cui integralmente si riporta.

Interviene il consigliere Zampella che chiede chiari dati sulla disparità di somma rilevata pari a € 20.000,00 del PEF 2020 e come l'Amministrazione intende come regolarsi come anche segnalata dal revisore che invita a fare il ruolo suppletivo.

Interviene il Sindaco che ribadisce che l'Amministrazione in carica quest'anno ha recuperato due ruoli 2020/2021 in considerazione della acquisizione della validazione dei piani finanziari TARI da parte dell'organismo ARERA come fissato dalla norma. E' necessaria la rivisitazione della metodologia per determinare il Piano TARI alla luce della nuova normativa che ha comportato questo maggiore valore di 20.000,00 per cui l'Amministrazione non ritiene di rimettere il nuovo ruolo a carico dei cittadini (tra l'altro comporterebbe 12.00 € all'utenza difficilmente riscuotibili)

Pertanto si è definito di coprirlo con i fondi liberi del comune per non gravare sui cittadini.

Il Consigliere Zampella prende atto che non saranno emessi nuovi ruoli e dichiara voto favorevole.

Il capogruppo Nicola Mauro Barbato anche prendendo atto della dichiarazione favorevole dell'opposizione conferma la dichiarazione favorevole della maggioranza all'atto.

Vista l'allegata proposta

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 TUEL

Con i seguenti voti: favorevoli all'unanimità

## **DELIBERA**

Di approvare la PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2020 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con separata e successiva votazione favorevole all'unanimità

# **Comune di Carinaro**

**Provincia di Caserta**

**SERVIZIO : Area Tecnica  
Ufficio : LL.PP. E MANUTENZIONE**

**PROPOSTA N. 2 DEL 03-08-2021**

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 15 DEL 30-08-2021**

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO D  
ANNO 2020 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente del  
Consiglio  
Comunale**

Mauriello  
Elisabetta

**Il Segretario  
Comunale**

Dott.ssa Immacolata  
Di Saia

X  
l'originale

Documento

informatico  
firmato  
digitalmente  
ai  
sensi  
del  
T.U.  
445/2000  
e del  
D.Lgs  
82/2005  
e  
rispettive  
norme  
collegate,  
il  
quale  
sostituisce  
il  
documento  
cartaceo  
e la  
firma  
autografa.

x la  
copia

La  
firma  
autografa  
è  
sostituita  
da  
indicazione  
a  
stampa  
dei  
soggetti  
responsabili  
ai  
sensi  
del  
D.Lgs  
12/02/93,  
n. 39,  
art.  
3,  
c.2.  
L'originale  
del  
documento  
informatico  
è  
stato  
prodotto  
e  
conservato

dall'Amministrazione  
secondo  
le  
regole  
tecniche  
previste  
dal D.  
lgs.  
82/2005.

# Comune di Carinaro

**PROVINCIA DI CASERTA**  
SERVIZIO : Area Tecnica  
Ufficio : LL.PP. E MANUTENZIONE

## PROPOSTA DI CONSIGLIO

**N. 2 DEL 03-08-2021**

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
ANNO 2020 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**Carinaro, Li 03-08-2021**

**Il Responsabile del Settore**

**FRANCESCO MATTIELLO**

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettivi collegati, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/03/03, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

# Comune di Carinaro

**PROVINCIA DI CASERTA**

**SERVIZIO : Area Tecnica**

**Ufficio : LL.PP. E MANUTENZIONE**

**DELIBERA DI CONSIGLIO  
PROPOSTA N. 2 DEL 03-08-2021**

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI  
RIFIUTI ANNO 2020 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).  
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della deliberazione indicata in oggetto.

**Carinaro, Lì 03-08-2021**

**Il Responsabile del Settore  
BARBATO ELENA**

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e delle norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato digitalmente secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

# Comune di Carinaro

**PROVINCIA DI CASERTA**

**SERVIZIO : Area Tecnica  
Ufficio : LL.PP. E MANUTENZIONE**

**PROPOSTA N. 2 DEL 03-08-2021**

**DELIBERA DI**

**N. 15 DEL 30-08-2021**

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2020 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

## *Attestazione di pubblicazione*

Il sottoscritto **ANGELA SAGLIOCCO**, Messo comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

*CHE la presente deliberazione: è stata affissa a questo Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dal **07-09-2021** al **22-09-2021** come prescritto dall'art.124, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 Carinaro, li **07-09-2021***

*Il Messo Comunale*  
**ANGELA SAGLIOCCO**



ENTE D'AMBITO PER LA GESTIONE  
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI  
Legge Regione Campania n. 14/2016

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA

ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI – LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 14/2016

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
<b>167</b>	<b>26-07-2021</b>

<b>OGGETTO:</b>	APPROVAZIONE PROPOSTA DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2020 DA PRESENTARE ALL'ARERA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEFINITIVA (DELIBERA ARERA N. 443/2019/R/RIF). – VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CARINARO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR) DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC).
-----------------	--



## ***IL DIRETTORE GENERALE***

### **Premesso che:**

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (“*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare*”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l’assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Caserta per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Caserta, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EDA e che per la Provincia di Caserta è istituito l’EDA Caserta, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d’Ambito dell’EDA Caserta, con Deliberazione n. 14 del 28.08.2018, ha nominato Direttore Generale dell’EDA Caserta il Dott. Agostino Sorà;

**Visto** l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*” ha assegnato all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*”;

**Considerato che** l’articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]*”;

**Rilevato che** l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga*” (lett. f);
- “*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di Governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*” (lett. h);
- “*verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*”;

## Richiamate

- la deliberazione 225/2018/R/rif. con la quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- la deliberazione 715/2018/R/rif con la quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- la deliberazione 242/2019/A con la quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha fissato tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, la definizione di *“Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”*;
- la **deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif.** con la quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'allegato 1 alla richiamata Deliberazione n.443/2019, che all'art. 1, definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito ETC) come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

## Considerato che

- All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore e del Comune;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle “pertinenti determinazioni” (cioè dall'approvazione in sede locale).

**Vista** la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 che definisce il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e le regole della sua prima applicazione per l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) e della TARI per l'anno 2020, che indica in particolare:

- all'art. 1, il perimetro gestionale cui si riferiscono le attività del servizio rifiuti soggette alla regolazione ARERA;
- all'art. 2, le componenti di costo riconosciute ai fini della determinazione della TARI 2020 (costi operativi, costi d'uso del capitale e conguagli relativi agli anni 2018 e 2019);
- il fatto che i costi riconosciuti sono determinati sulla base di dati certi e verificabili, devono trovare fondamento in *fonti contabili obbligatorie* e sono soggetti ad un *limite massimo di incremento annuale* (art.

4);

- che l'Ente d'Ambito deve individuare obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dal gestore (art. 4), approvare quindi la conseguente proposta di Piano Economico-Finanziario relativa ai Comuni compresi nel perimetro di affidamento e inviare la stessa entro 30 giorni ad ARERA per l'avvio della procedura di approvazione definitiva (art. 6 e art. 8);

- che spetta poi ai singoli Consigli comunali, sulla base delle determinazioni dell'Ente d'Ambito ed entro il termine di legge, l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;

- nell'Allegato A alla deliberazione (Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 - MTR), il dettaglio delle modalità di calcolo:

- *delle numerose componenti tariffarie riconducibili ai costi operativi*

- *del limite all'aumento tariffario annuale*

- *della ripartizione dei costi riconosciuti fra fissi e variabili*

- *dei costi d'uso del capitale*

- *delle componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019*

**Considerato che**, in merito alle scadenze per la predisposizione dei PEF 2020:

- l'art. 8 della deliberazione ARERA 443/2019 fissa il termine per la trasmissione all'Autorità del Piano Economico-Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente (Ente d'Ambito) o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento (ordinariamente, il **30 aprile**);

- con il DL 18 del 17.03.2020, convertito con legge n. 27 del 24.04.2020, in conseguenza dell'emergenza sanitaria originata dal COVID-19, il Governo ha prorogato al **30 giugno 2020** il termine per l'approvazione della TARI (art. 107, comma 4) e ha concesso ai Comuni la possibilità di derogare ai commi 654 e 683, art. 1, della legge 147/2013 consentendo loro di determinare la TARI 2020 in misura uguale a quella approvata per il 2019, salvo recuperare l'eventuale differenza nei tre anni successivi (*art. 107, comma 5*);

- l'art. 138 del DL 34 del 19.05.2020, abroga il sopracitato comma 4 dell'articolo 107 del DL 18/2020, riallineando i termini dell'approvazione delle tariffe TARI 2020 a quelli del bilancio di previsione 2020, i quali per gli effetti dell'art. 107, comma 2, del medesimo DL 18/2020 risulta essere il **31 luglio 2020**;

- l'art. 106, comma 3 bis del DL 34 del 19.05.2020, introdotto in sede di conversione, proroga i termini dell'approvazione del bilancio di previsione 2020 e delle tariffe TARI 2020 al **30.09.2020**;

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 30.09.2020, il termine di approvazione del Bilancio di previsione e delle tariffe TARI 2020 è stato prorogato al **31.10.2020**;

- è evidente che, per consentire l'approvazione dei PEF e della relativa articolazione della TARI nelle diverse tipologie di utenza entro la scadenza di legge, i Comuni hanno bisogno di un congruo lasso di tempo e che quindi "l'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente" deve avvenire almeno un mese prima della scadenza di legge.

**Vista** la deliberazione ARERA n. **57/2020/R/rif** con la quale sono state introdotte alcune semplificazioni

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

**Vista** la determinazione n. **02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020**, con la quale la Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di ARERA ha, fra l'altro:

- specificato in dettaglio i criteri di valorizzazione delle partite di costo da considerare ai fini della predisposizione del PEF 2020;
- specificato che per "ambito tariffario", ai sensi della deliberazione 443/2019 e del suo allegato MTR deve intendersi il singolo Comune e che, di conseguenza, il limite di crescita tariffario rispetto all'anno precedente deve misurarsi sui corrispettivi attribuiti al singolo Comune e non all'intero Ambito Territoriale Ottimale cui esso appartiene;
- indicato alcune componenti di costo da non considerare ai fini tariffari, pur prevedendone la separata indicazione nel PEF;
- elencato in dettaglio la documentazione che l'Ente d'Ambito deve trasmettere ad ARERA ai fini dell'approvazione (art. 2);

**Dato atto che tale documentazione**, ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/rif, ulteriormente precisata nell'art. 2.1 della Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 come elaborata nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/rif **è costituita:**

- a) **dal PEF con la tabella elaborata**, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;
- b) **dalla relazione di accompagnamento** predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) **dalla dichiarazione di veridicità del gestore** predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) **dalla delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari** relativi all'ambito tariffario.

**Considerato che**, lo scrivente Ente d'Ambito, al fine di predisporre gli atti per dare piena attuazione al MTR rifiuti per l'anno 2020 – Deliberazione ARERA n. 443/2019, ha posto in essere una attività ricognitoria presso i 104 Comuni della Provincia di Caserta e tramite essi, presso i soggetti gestori, per l'acquisizione dei dati economici e documenti necessari per procedere alla **validazione del Piano Economico Finanziario 2020 – P.E.F.:**

- Nota Prot. n. 237/2020 del 25.02.2020 - Nota informativa e prima richiesta dati;
- Nota Prot. n. 433/2020 del 10.04.2020 – Comunicazione nuovi termini per approvazione PEF;
- Nota Prot. n. 573/2020 del 25.05.2020 – Ulteriore comunicazione nuovi termini per approvazione PEF;
- Nota Prot. n. 954/2020 del 23.09.2020 – Adempimenti inerenti il PEF 2020 – MTR ARERA delibera n. 443/2019.

**Considerato inoltre che**, per parte Comuni:

- si è avviata una procedura partecipata con i Responsabili dei Settori Finanziari – Tributi e Ambiente dei Comuni, che è servita ad analizzare alcune fattispecie particolarmente delicate

della raccolta dati;

- nel mese di maggio, lo scrivente EdA, in collaborazione con gli altri Enti d'Ambito della Regione Campania e con la società REF Ricerche, ha organizzato un Webinar Live sulla Nuova Regolazione ARERA nel settore dei rifiuti urbani e il nuovo metodo tariffario – MTR, cui hanno partecipato sia i Comuni che alcuni soggetti gestori.

**Richiamata** la *Deliberazione n. 07/2020 del 24.07.2020*, con la quale il Consiglio d'Ambito, ha approvato la relazione dei *parametri/coefficienti di sharing* di competenza dell'Ente d'Ambito per la validazione del PEF in attuazione della deliberazione ARERA n.443/2019.

**Richiamata** la *Deliberazione n. 13/2020 del 14.10.2020*, con la quale il Consiglio d'Ambito, ha provveduto ad integrare la relazione dei parametri/coefficienti di sharing di competenza dell'Ente d'Ambito già stabiliti con deliberazione n. 07/2020 dello scrivente Ente.

**Richiamata** la Nota Prot. n. 954/2020 del 23.09.2020 – Adempimenti inerenti il PEF 2020 – MTR ARERA delibera n. 443/2019, nella quale veniva ribadita la necessità di acquisire entro e non oltre **il 31.10.2020 – termine perentorio** - la documentazione e PEF Grezzo per procedere alla validazione del PEF Finale entro il termine previsto dalla normativa vigente fissato al 31.12.2020,

**Preso atto** che, ha inviato la seguente documentazione, completa ed idonea per procedere alla validazione del PEF 2020, solo in data 23.07.2021:

1. Relazione illustrativa del Comune di CARINARO, con allegati:
  - a) la dichiarazione di veridicità del legale rappresentante dell'Ente comunale, redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
  - b) PEF grezzo 2020;
  - c) PEF 2018;
  - d) PEF 2019.
  
2. Relazione illustrativa del soggetto gestore, con allegati:
  - a) la dichiarazione di veridicità del legale rappresentante della società, redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
  - b) PEF grezzo 2020.

**Visto che:**

- la deliberazione ARERA 443/2019 prevede, all'art. 6, che l'Ente di Ambito trasmetta all'Autorità il Piano Economico-Finanziario 2020 e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti in coerenza con gli obiettivi definiti;

- l'art. 8, comma 1 della deliberazione 443/2019 fissa in 30 giorni dall'approvazione il termine di trasmissione della documentazione all'Autorità da effettuare esclusivamente tramite raccolta on line attiva a partire dal 3.7.2020;

- è opportuno procedere anche con l'invio ai singoli Comuni dei PEF ad essi relativi segnalando che i valori approvati dall'Ente d'Ambito possono essere immediatamente articolati ed approvati a quantificazione del tributo TARI per l'anno 2020, anche in pendenza dell'approvazione definitiva di ARERA (art. 6.6 deliberazione 443/2019);

**CONSIDERATO CHE:-** all'art. 6.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è previsto che *“sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR)*

*e lo trasmette all'Ente territorialmente competente”;*

- all'art. 6.3) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è fissato che *“la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore”;*

- all'art. 6.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è stabilito che *“sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”;*

- con l'Appendice 2 dell'Allegato 1 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019, è riportato lo schema tipo della relazione di accompagnamento del piano economico finanziario con le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4);

#### **RICHIAMATI:**

- *i parametri/coefficienti di sharing approvati dal Consiglio d'Ambito con la Deliberazione n. 07/2020 del 24.07.2020 e successivamente integrati con Deliberazione n. 13/2020 del 14.10.2020, necessari per la validazione del PEF in attuazione della deliberazione ARERA n.443/2019, allegata alla presente a formarne parte integrante;*

#### **DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 *“è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2”;*

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

#### **VISTI E RICHIAMATI:**

la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;

la Deliberazione ARERA n. 443/2019;

la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/rif;

la determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;

il DLgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

avendo verificato la coerenza regolatoria degli atti

## DETERMINA

- 1) **di considerare** il documento istruttorio sopra riportato parte integrante del presente provvedimento;
- 2) **di validare** il *piano economico finanziario* per la determinazione della tariffa del Comune di CARINARO comprensivo di allegata *relazione di accompagnamento*, come da Appendice 2 dell'Allegato1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019;
- 3) **di stabilire** che, alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 5 della Determina ARERA n. 2/2020, nel caso di avvicendamento del soggetto gestore, sono esclusi gli incrementi dei corrispettivi e gli adeguamenti degli stessi all'inflazione e che, pertanto, **sono posti pari a zero sia il limite di crescita p che le componenti RC a conguaglio**;
- 4) **di stabilire che**, a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente, **la Tariffa finale è pari ad € 1.283.066,00 di cui € 953.659,00 pari alla componente variabile ed € 329.407,00 pari alla componente fissa**;
- 5) **di dare atto che** la richiesta formulata dal Comune di CARINARO di riconoscimento di maggiori costi di smaltimento per il superamento del limite di crescita non è stata valutata dallo scrivente ETC poiché carente della documentazione necessaria (fatture smaltimento per confronto anno 2018/2020) per dare supporto alla stessa;
- 6) **di dare atto che** non è stata esercitata la facoltà di valorizzare il coefficiente aggiuntivo C192020, in quanto il Comune di CARINARO non ha comunicato spese sostenute per l'emergenza Covid19 né tantomeno spese previsionali per la stessa fattispecie afferenti l'anno 2020;
- 7) **di specificare** che, ai sensi dell'art. 6.6 della deliberazione 443/2019, i valori relativi all'annualità 2020, come sopra validati, si intendono immediatamente applicabili all'utenza senza necessità di previa approvazione definitiva da parte di ARERA;
- 8) **di dare atto** che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
- 9) **di trasmettere** all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 6.4) della deliberazione ARERA n.443/2019, assieme ai documenti di cui al punto 1, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 10) **di trasmettere**, altresì, la presente Determinazione al Comune di CARINARO per i successivi adempimenti di competenza;
- 11) **di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Servizio  
DOTT. AGOSTINO SORÀ

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario/Comune di		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	150.504	0	150.504
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	0	276.038	276.038
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	0	178.192	178.192
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	329.586	0	329.586
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivate da rifiuti – AR	G	0	0	0
Fattore di Sharing – b	E	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivate da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	0	0	0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	G	0	13.921	13.921
Fattore di Sharing – b(1+w)	E	0,78	0,78	0,78
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+w)AR <sub>CONAI</sub>	E	0	10.859	10.859
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC <sub>TV</sub>	G	0	0	0
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	1,00	1,00	1,00
Rateizzazione r	E	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC <sub>TV</sub> /r	E	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	0	97.264	97.264
<b>ΣTV<sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>480.090</b>	<b>540.636</b>	<b>1.020.726</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	46.721	0	46.721
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	0	32.192	32.192
Costi generali di gestione – CGG	G	0	28.603	28.603
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD	G	0	0	0
Altri costi – COal	G	0	3.663	3.663
Costi comuni – CC	C	0	64.457	64.457
Ammortamenti - Amm	G	0	0	0
Accantonamenti - Acc	G	0	134.922	134.922
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	134.922	134.922
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	0	0	0
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>IC</sub>	G	0	0	0
Costi d'uso del capitale - CK	C	0	134.922	134.922
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC <sub>TF</sub>	G	0	0	0
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	1,00	1,00	1,00
Rateizzazione r	E	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC <sub>TF</sub> /r	E	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	0	16.239	16.239
<b>ΣTF<sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>	<b>C</b>	<b>46.721</b>	<b>215.619</b>	<b>262.340</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0
<b>ΣT<sub>s</sub> = ΣTV<sub>s</sub> + ΣTF<sub>s</sub></b>	<b>C</b>	<b>526.811</b>	<b>756.255</b>	<b>1.283.066</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			0
<b>Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif</b>				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	facoltativo	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR – COS <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	facoltativo	-	-	-
<b>ΣTV<sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b>	<b>C</b>	<b>480.090</b>	<b>540.636</b>	<b>1.020.726</b>
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	facoltativo	-	-	-
<b>ΣTF<sub>s</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b>	<b>C</b>	<b>46.721</b>	<b>215.619</b>	<b>262.340</b>
<b>ΣT<sub>s</sub> = ΣTV<sub>s</sub> + ΣTF<sub>s</sub> (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND<sub>TV</sub>)</b>	<b>C</b>	<b>526.811</b>	<b>756.255</b>	<b>1.283.066</b>
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND <sub>TV</sub>				-
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND <sub>TV</sub>	facoltativo			-
<b>ΣT<sub>s</sub> = ΣTV<sub>s</sub> + ΣTF<sub>s</sub> al netto della componente di rinvio RCND<sub>TV</sub></b>				<b>1.283.066</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
% rd	G			54%
q <sub>o-2</sub>	G			3.462,37
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg	G			333,21
fabbisogno standard €/cent/kg	E			330,00
costo medio settore €/cent/kg	E			
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - Y <sub>1</sub>	E	0,00	0,00	0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - Y <sub>2</sub>	E	0,00	0,00	0,00
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - Y <sub>3</sub>	E	0,00	0,00	0,00
<b>Totale y</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>	<b>C</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
r <sub>PI<sub>s</sub></sub>	MTR			
coefficiente di recupero di produttività - X <sub>s</sub>	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>s</sub>	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>s</sub>	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 <sub>2020</sub>	facoltativo			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p</b>	<b>C</b>			
<b>(1+p)</b>	<b>C</b>			<b>1,000</b>
<b>ΣT<sub>s</sub></b>	<b>C</b>			<b>1.283.066</b>
<b>ΣTV<sub>s-1</sub></b>	<b>E</b>			<b>794.716</b>
<b>ΣTF<sub>s-1</sub></b>	<b>E</b>			<b>468.288</b>
<b>ΣT<sub>s-1</sub></b>	<b>C</b>			<b>1.263.003</b>
<b>ΣT<sub>s</sub>/ΣT<sub>s-1</sub></b>	<b>C</b>			<b>1,02</b>
<b>ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			<b>1.263.003</b>
<b>delta (ΣT<sub>s</sub>-ΣTmax)</b>	<b>C</b>			<b>20.063</b>
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
riclassifica TV <sub>s</sub>	E			953.659
riclassifica TF <sub>s</sub>	E			329.407
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>			<b>-</b>



# Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

C.F. 81001470616 - P.IVA 00239180615  
Ufficio del Revisore Unico

## PARERE n° 27 del 11 Agosto 2021

(ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b del Tuel)

**Oggetto: Presa d'atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2020 – taxa rifiuti (TARI).- Proposta di delibera n°2 del 03.08.2021.-**

Il sottoscritto Revisore Unico, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 9.09.2020, in riferimento alla proposta di delibera n° 2 del 03.08.2021 in oggetto, sulla documentazione pervenuta con pec del 03/08/2021 espone quanto segue al fine di esprimere parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale di presa d'atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2020 – taxa rifiuti (TARI).

### Esaminata

- la proposta di delibera di Consiglio comunale n°2 del 03.08.2021;
- il riscontro al chiarimento da parte del sottoscritto revisore del 4.08.2021 a firma del responsabile del servizio sig.ra Elena Barbato;
- il riscontro al chiarimento da parte del sottoscritto revisore del 5.08.2021 a firma del responsabile del servizio sig.ra Elena Barbato;
- l'ulteriore nota pervenuta in data 10.08.21 da parte del responsabile del servizio sig.ra Elena Barbato;

### Visto

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la taxa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla taxa rifiuti (TARI);

### dato atto

che il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n°443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti;

### Visto

- l'art.30, comma 4 del D.l.n°41/2021;
- l'articolo 30, comma 5, del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni);
- l'allegato "A" Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, redatto in base alla citata deliberazione 31 ottobre 2019 n°443/19 dell'ARERA. Il Piano Finanziario risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.
- l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8;
- l'art. 1, comma 683 della legge 147/13;
- l'art. 151 del D.lgs 18.08.20 n°267;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n°267/2000 del TUEL e alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sempre ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n°267/2000 del TUEL.

### considerato

-che l'art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) prevede: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.";

-che l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha concesso la facoltà ai comuni di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Preso atto della proposta con la quale si intende coprire il differenziale con €. 20.063,00 con fondi propri, il cui importo scaturisce dalla validazione dell'Ente d'Ambito di appartenenza;

Constatata la genericità della proposta con la quale si manifesta l'intenzione di coprire il differenziale del PEF 2020 con "fondi propri";

esprime il seguente parere

Prende atto del piano tariffario 2020 validato dall'ente d'Ambito di appartenenza;

**Invita l'amministrazione comunale per effetto dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, a coprire la differenza con l'emissione di un ruolo suppletivo.**

Il Revisore Unico  
Dott. Antonio Piluso



# Comune di Carinaro

## ASSESSORATO AL BILANCIO

Oggetto: Presa d'atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2020.  
Tassa sui rifiuti (TARI)

### RELAZIONE

Il Consiglio comunale di oggi ha per oggetto uno degli adempimenti principali della gestione di un ente: la verifica degli equilibri che verrà trattato più avanti, nel prosieguo di questa seduta.

Quella che viene ora sottoposta al vaglio del Consiglio comunale può essere considerata, senza dubbio, un mero adempimento burocratico trattandosi, in buona sostanza, di una semplice presa d'atto del PEF che attiene alla gestione 2020 nonché un atto collaterale all'operazione di riequilibrio.

Al fine di chiarire meglio i contenuti della proposta di delibera occorre precisare che la TARI è una tassa introdotta dal legislatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è interamente a carico dell'utilizzatore, ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento ed in alternativa ai criteri di cui all'articolo 1 - comma 651 - della legge 27.12.2013, n°147, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può rapportare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

La delibera inerente le tariffe e le aliquote relative ai tributi è di competenza comunale quindi anche la Tari deve essere adottata, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Quindi Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Le norme inerenti la redazione del piano finanziario hanno subito notevoli innovazioni a partire dall'anno 2020 per cui è stato previsto per tale anno, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la possibilità di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 poteva essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Il comune di Carinaro ha optato per tale soluzione per cui ha deliberato tariffe per un gettito pari ad € 1.263.063,00 a copertura del costo totale previsto nel piano finanziario 2019 approvato dall'ente.

Il piano 2020, redatto in base alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell'ARERA, avente per oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, predisposto dal soggetto gestore del servizio ed integrato dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, nonché il servizio di tariffazione e rapporti con l'utenza, è stato deliberato dall'Ente d'ambito con la previsione di un costo complessivo di € 1.283.066,00 ;

Tale costo è maggiore di 20.003,00 rispetto a quanto stanziato, in considerazione della base di calcolo presa, anno 2018, come per norma.

Il comune, avendo realizzato un avanzo di amministrazione libero 2020, ha ritenuto di non procedere all'emissione di un ruolo suppletivo, per due ordini di motivi:

1) evitare di amplificare un avanzo di gestione che comunque costituisce nell'ambito della finanza locale un vulnus dovendo l'ente mirare al pareggio e non all'avanzo né tantomeno al disavanzo;

2) il ruolo avrebbe dovuto essere deliberato entro il 30 dicembre per cui avrebbe potuto essere oggetto di impugnazione. Inoltre, l'importo suddiviso per il numero delle utenze, avrebbe generato avvisi nella maggior parte dei casi inferiori al valore minimo da riscuotere che, sommato ai costi, avrebbe comportato spese piuttosto che entrate. Quindi l'ente ha politicamente deciso di dar vita ad una copertura con fondi propri generati dalla gestione 2020, chiusa e rendicontata.

Chiusa e rendicontata non è solo la gestione complessiva ma anche quella della Tari in quanto le entrate e le spese accertate ed impegnate, incassate e pagate risultano conclamate, per cui il differenziale spese - tariffe TARI 2020 risulta già presente nel rendiconto e confluito nel risultato di amministrazione 2020.

Ed è proprio per tale motivo che l'amministrazione ha ritenuto di non richiedere un ulteriore esborso ai propri cittadini- contribuenti.

Per maggiore chiarezza faccio rilevare che nel rendiconto 2019 le spese impegnate e le entrate accertate sono state pari ad €. 1.263.063,00. Nel rendiconto 2020, invece, a fronte di una entrata accertata di €. 1.263.063,00 si è registrata una spesa impegnata di €. 1.283.066,00 con un disavanzo di €.20.003,00

Ovviamente i dati sovraesposti sono confluiti sia nel risultato dell'esercizio 2019 sia in quello del 2020 per cui l'ente non ha alcun disavanzo da coprire avendolo già coperto con la propria gestione 2020.

Si segnala, infine, che nel piano economico finanziario come per norma, è stato considerato il fondo creditizi dubbia esigibilità che costituisce un costo figurativo che non potendo essere oggetto di impegno di spesa, a fine anno ha determinato comunque la chiusura gestionale del servizio TARI in avanzo.

Il medesimo ragionamento vale anche per l'anno in corso, ma in questo caso l'ente potrebbe eventualmente prevedere tariffe differenti ma non lo fa in quanto nuove iscrizioni come utenze lo conducono comunque a coprire il 100 % del costo.

L'assessore al bilancio  
(Eufemia Barbato)

